

CONVENZIONE CON L'A.S.L. VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente A.S.L. BI, in persona del Legale Rappresentante Dott. FRANCESCO D'ALOIA, Direttore f.f. della SOC Direzione Medica Ospedaliera, in virtù di delega di cui alla deliberazione n. 20 del 25/01/2018;

E

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO di Omegna (di seguito denominata ASL VCO), con sede legale in Omegna, Via Mazzini n° 117 (C.F./P.IVA 00634880033), rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'A.S.L. BI si impegna ad assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio e con il dimensionamento del proprio organico dirigenziale, a supporto delle Strutture di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali di Verbania e Domodossola appartenenti alla A.S.L. VCO, da parte di dirigenti medici appartenenti alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Biella, da un minimo di 2 ad un massimo di 8 accessi mensili, della durata di 12 ore ciascuno, esclusivamente in attività diurna, non comprensivi del tempo di raggiungimento della sede di lavoro.

ART. 2 - L'attività dei Medici Anestesisti/Rianimatori oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 3 - L'A.S.L. VCO si riserva di ridurre il numero delle ore di presenza stabilite al precedente art. 1, qualora l'organico della Struttura di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali interessati sia sufficiente a fronteggiare il carico di lavoro, previa comunicazione all'A.S.L. BI.

ART. 4 - Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'A.S.L. BI.

ART. 5 - L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'A.S.L. BI le seguenti tariffe:

- € 60,00 (eurosessanta/00) orarie per ciascun Dirigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. Percorso conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti;
- € 30,00 (eurotrenta/00) orarie quale rimborso per ogni ora di viaggio effettuata che si individuano in 3,30 ore (andata e ritorno) per il percorso dall'Ospedale di Biella all'Ospedale di Domodossola ed in 3 ore (andata e ritorno) per il percorso dall'Ospedale di Biella all'Ospedale di Verbania.

Tali indennità saranno attribuite ai prestatori di attività nella misura del 95% giuste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. BI.

L'A.S.L. VCO di Omegna si impegna altresì a rimborsare la quota IRAP dovuta e altri costi documentabili sostenuti dall'A.S.L. BI conseguenti alla presente Convenzione.

ART. 6 – Per le prestazioni effettuate, l'ASL VCO verserà mensilmente, entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, all'Azienda Sanitaria Locale BI l'intero importo corrispondente. Ai fini della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL BI o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 - L'A.S.L. VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporti e quant'altro mezzo a disposizione dei dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'A.S.L. VCO fornirà la necessaria informazione tramite il Datore di Lavoro di detti Dirigenti operanti in convenzione in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizioni rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, l'A.S.L. VCO trasmetterà all'A.S.L. BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO.

Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'A.S.L. BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'A.S.L. VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'A.S.L. BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola

ART. 9. Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet

aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" –
Prevenzione della corruzione.

L'ASL BI si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

- **ART. 10** - La presente Convenzione ha valenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo disdetta per eventuale rescissione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata.

ART. 11 - Tutte le spese relative al presente atto, nel caso di richiesta di registrazione, sono a carico dell'A.S.L. VCO di Omegna. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffe - All. A parte II - Art. 10) del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, L. 07.08.1990, n. 241.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ponderano,

per l'Azienda Sanitaria Locale BI

di Biella

Il Direttore f.f. S.C.

Direzione Sanitaria di Presidio

Dott. FRANCESCO D'ALOIA

Omegna,

per l'Azienda Sanitaria Locale VCO

di Omegna

Il Responsabile S.O.S.

Libera Professione-Ufficio Convenzioni

Dott.ssa ANNA ROSA BELLOTTI